

Repertorio numero 38787

Fascicolo numero 9974

**VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO**

della "Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di maggio,  
27 maggio 2010

In Firenze, via Cavour n. 57, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, alle ore 12,45 (dodici e quaranta-cinque).

Dinanzi a me Dottoressa Giovanna Acquisti, Notaio in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor:

- ARIANI Avv. FABRIZIO, nato a Firenze il giorno 3 giugno 1947, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra. Il comparante, della cui identità personale io Notaio sono certa, nella sua qualità di Presidente della "Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" con sede in Firenze via Cavour n. 57, codice fiscale 94136320481, iscritta al numero 536 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni che sarà per prendere il Comitato Direttivo della Fondazione suddetta, riunito in questi giorno, luogo ed ora, a seguito di avviso inviato ai sensi del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Modifiche statutarie: adempimenti attuativi della delibera numero 5 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 19 maggio 2010.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio redigo come segue il presente verbale.

Assume la presidenza della riunione, il comparante, nella sua qualità; sono segretario io Notaio.

Il Presidente accerta e dà atto della presenza:

- dei membri del Comitato Direttivo in carica, Avvocati:  
sè medesimo, Presidente, Beconcini Fabio, Formichi Remy de Turicque Francesca, Panebarco Michelangiolo, Papini Cosimo e Saldarelli Luca.

Il Presidente pertanto, considerata la regolarità dell'effettuata convocazione e la presenza dei sopra menzionati suoi componenti, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, il Comitato Direttivo è oggi regolarmente costituito per validamente discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Iniziandone la trattazione, il Presidente della Fondazione passa ad illustrare le modifiche statutarie che il "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" ha già deliberato nel corso della sua riunione tenutasi il giorno 19 maggio 2010 e che riguardano gli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e si sostanziano, in particolare, nella ravvisata esigenza di dare



al Direttivo della Fondazione una composizione più adeguata ai compiti statutariamente previsti ed una maggiore autonomia operativa e decisionale, nonchè nella esigenza di una semplificazione ed unificazione degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio della Fondazione che consenta altresì al Consiglio dell'Ordine di esercitare più tempestivamente i suoi poteri di controllo.

Il Presidente passa quindi a dare lettura del nuovo testo degli articoli interessati dalle proposte modifiche e ricorda conclusivamente che il Comitato Direttivo è oggi quindi chiamato a ratificare e fare proprio il contenuto della più volte citata delibera adottata in data 19 maggio 2010, in ossequio al disposto dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione.

Sull'esposizione del Presidente si apre una discussione, a conclusione della quale, il Comitato Direttivo, con il voto unanime dei Consiglieri presenti

delibera:

- di fare proprio il contenuto della delibera numero 5 assunta in data 19 maggio 2010 dal Fondatore "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" e così di modificare gli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, nei seguenti nuovi testi:

**Art. 2 - SCOPI**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, nè diretto nè indiretto, ed opera come ente non profit ai sensi della vigente Legislazione Nazionale e Regionale.

2. Le finalità della Fondazione sono quelle di:

a) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati e, più in generale, di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche;

b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto nazionale, comunitario ed internazionale;

c) supportare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze per l'organizzazione, gestione, realizzazione ed attuazione delle strutture, dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati, previsti dalla legge o dai regolamenti nonchè da delibere ed indicazioni del Consiglio Nazionale Forense;

d) sostenere e valorizzare le attività di formazione, aggiornamento ed informazione professionale svolte da associazioni forensi, nazionali e territoriali, operanti nel circondario del Tribunale di Firenze.

3. Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe alle proprie ed in particolare con il Consiglio Nazionale Forense e gli Enti da esso costituiti, con la Cassa Nazionale di Pre-

videnza ed Assistenza Forense, e con le associazioni forensi, nazionali e territoriali, operanti nel circondario del Tribunale di Firenze.

4. Inoltre, ed a mero titolo esemplificativo, la Fondazione potrà, anche a titolo oneroso:

- a) organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, proiezione di films e documentari, anche direttamente realizzati;
- b) organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione, gruppi di studio e di ricerca;
- c) divulgare con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonchè i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti;
- d) realizzare riviste con cadenza periodica nonchè ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale;
- e) istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale e all'arricchimento professionale dei destinatari;
- f) creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche, nonchè strumenti informatici e telematici;
- g) acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi di cui al presente Statuto, nonchè di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;
- h) erogare servizi strumentali ai propri scopi e/o alle attività di cui ai punti precedenti.

5. La Fondazione potrà inoltre:

- a) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente Statuto;
- b) cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali;
- c) investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;
- d) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati;

#### **Art. 7 - ORGANI**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Direttore;
- d) il Comitato Scientifico ed il suo Coordinatore;
- e) il Collegio dei Revisori.

2. Gli Organi durano in carica due anni e, comunque, fino all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

3. Tutte le cariche sono gratuite; salvo quelle dei componenti il Collegio dei Revisori; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni, previa deliberazione del Comitato Direttivo;



#### **Art. 8 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore, fra i suoi componenti, con delibera da adottarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza del mandato del Presidente in carica.
2. Non possono essere nominati Presidente della Fondazione, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nonchè il Vice Presidente ove designato, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in carica.
3. Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:
  - a) rappresentare legalmente la Fondazione;
  - b) stare in giudizio;
  - c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
  - d) vigilare sull'applicazione dello Statuto;
  - e) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
  - f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Comitato Direttivo;
  - g) convocare e presiedere il Comitato Scientifico.
4. In caso di urgenza, il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.
5. In caso di cessazione della carica prima della scadenza, quale che ne sia il motivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvederà senza indugio a nominare il nuovo Presidente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituto;

#### **Art. 9 - IL COMITATO DIRETTIVO**

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, e da un numero di ulteriori componenti, non inferiore a quattro e non superiore a quattordici, determinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera da adottarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica, previa acquisizione del parere consultivo di quest'ultimo, relativamente alla determinazione del numero.
2. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati fra avvocati del Foro di Firenze che abbiano maturato significativa esperienza didattica e/o organizzativa in strutture e/o attività di formazione forense e giuridica nonchè di gestione e/o amministrazione di enti pubblici e privati.
3. La nomina dei componenti del Comitato Direttivo, nel numero determinato ai sensi del comma 1, è effettuata:
  - a) in misura non superiore a 2/3 (due terzi) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con la delibera di cui al comma 1;
  - b) per il numero residuo, dal Presidente e dai componenti del Comitato Direttivo di cui alla lettera a) del presente comma,

con determinazione adottata a maggioranza, entro i quindici giorni successivi.

Qualora il numero dei componenti da nominare non sia divisibile per 3, la misura di cui alla lettera a) del presente comma, di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, sarà arrotondata per eccesso.

4. In occasione di ogni rinnovo del Comitato Direttivo non potrà essere sostituita più della metà dei componenti in carica.

5. Il Comitato Direttivo, costituito ai sensi del comma 3, si insedia entro i quindici giorni successivi alla data di adozione della determinazione di cui lettera b) dello stesso.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Direttivo nei confronti del quale siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti la carica o nei confronti del quale sia divenuta definitiva sanzione disciplinare.


7. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni, revoca o per altri motivi, di un componente del Comitato Direttivo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, qualora il componente cessato dalla carica sia stato designato ai sensi del comma 3, lettera a), ovvero il Comitato Direttivo della Fondazione, qualora il componente cessato dalla carica sia stato designato ai sensi del comma 3, lettera b), provvederanno senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

8. Il Comitato Direttivo svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l'altro:

- a) stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
- b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- c) predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

9. Il Comitato Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

10. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi com-



ponenti.

11. Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

12. Di ogni riunione del Comitato Direttivo verrà redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare le delibere adottate;

#### **Art. 10 - IL DIRETTORE**

1. Il Direttore è designato su proposta del Presidente, dal Comitato Direttivo, fra i suoi componenti, nella riunione di insediamento di cui all'art. 9, comma 5.

2. Al Direttore è affidato il compito di coadiuvare il Presidente, anche nei rapporti con i terzi, per l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo ed ha la responsabilità dell'organizzazione e gestione delle strutture e delle attività di formazione.

3. Il Direttore esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

#### **Art. 11 - IL COMITATO SCIENTIFICO ED IL COORDINATORE**

1. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della Fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

2. Il Comitato Direttivo, nella riunione di insediamento di cui all'art. 9, comma 5, previa acquisizione del parere consultivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, determina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti; designa il Coordinatore fra i propri componenti.

#### **Art. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con la delibera di cui all'art. 9, comma 1, con la quale viene anche designato il Presidente, scelto tra i membri effettivi.

2. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

3. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio dei Revisori, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito;

#### **Art. 13 - BILANCIO DELLA FONDAZIONE**

1. Il Comitato Direttivo:

- a) cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- b) redige, entro il 15 febbraio di ogni anno, il bilancio

consuntivo relativo all'anno solare precedente nonchè il conto preventivo relativo all'anno solare in corso, entrambi corredati con la relazione tecnica e la nota illustrativa dell'attività svolta e da svolgere;

c) entro 15 (quindici) giorni dalla approvazione, trasmette il conto preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori per l'espressione del relativo parere, conseguito il quale, rimette entrambi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione affinché vengano allegati al bilancio da presentare agli iscritti all'Albo.

2. A richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, il Comitato Direttivo fornisce chiarimenti in merito ai contenuti delle relazioni ed alle risultanze del bilancio e del conto preventivo.

3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze può comunque chiedere al Comitato Direttivo informazioni sull'attività svolta anche con periodicità infrannuale."

Il nuovo testo dello Statuto aggiornato alle deliberate modifiche viene dal comparante consegnato a me Notaio e quindi da me allegato al presente verbale sotto lettera "A", onde formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura al comparante per sua espressa dispensa.

Niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la presente riunione, alle ore 12,50 (dodici e cinquanta).

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che scritto a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me stessa su quindici pagine sin qui di quattro fogli di carta uso bollo è stato da me Notaio letto, al comparante che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo, sottoscrivendolo alle ore 13 (tredici).

F.TO FABRIZIO ARIANI

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO



**STATUTO**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

1. Per iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore, è costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" (d'ora in poi anche soltanto Fondazione).
2. La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, nei locali del suo Consiglio, attualmente in Firenze, via Cavour n. 57 e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Comitato Direttivo.
3. La Fondazione opera, prioritariamente, nell'ambito del circondario del Tribunale di Firenze e, secondariamente, nell'ambito regionale della Toscana.
4. La Fondazione richiederà il riconoscimento giuridico nonchè l'accreditamento quale sede formativa, previsti dalle vigenti Leggi Regionali, all'occorrenza apportando al presente Statuto le modifiche che a tal fine fossero richieste o si rendessero necessarie.

**Art. 2 - SCOPI**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, nè diretto nè indiretto, ed opera come ente non profit ai sensi della vigente Legislazione Nazionale e Regionale.
2. Le finalità della Fondazione sono quelle di:
  - a) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati e, più in generale, di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche;
  - b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto nazionale, comunitario ed internazionale;
  - c) supportare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze per l'organizzazione, gestione, realizzazione ed attuazione delle strutture, dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati, previsti dalla legge o dai regolamenti nonchè da delibere ed indicazioni del Consiglio Nazionale Forense;
  - d) sostenere e valorizzare le attività di formazione, aggiornamento ed informazione professionale svolte da associazioni forensi, nazionali e territoriali, operanti nel circondario del Tribunale di Firenze.
3. Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe alle proprie ed in particolare con il Consiglio Nazionale Forense e gli Enti da esso costituiti, con la Cassa Nazionale di Pre-



videnza ed Assistenza Forense e con le associazioni forensi, nazionali e territoriali, operanti nel circondario del Tribunale di Firenze.

4. Inoltre, ed a mero titolo esemplificativo, la Fondazione potrà, anche a titolo oneroso:

- a) organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, proiezione di films e documentari, anche direttamente realizzati;
- b) organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione, gruppi di studio e di ricerca;
- c) divulgare con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonchè i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti;
- d) realizzare riviste con cadenza periodica nonchè ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale;
- e) istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale e all'arricchimento professionale dei destinatari;
- f) creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche, nonchè strumenti informatici e telematici;
- g) acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi di cui al presente Statuto, nonchè di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;
- h) erogare servizi strumentali ai propri scopi e/o alle attività di cui ai punti precedenti.

5. La Fondazione potrà inoltre:

- a) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente Statuto;
- b) cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali;
- c) investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;
- d) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

### **Art. 3 - PATRIMONIO E CONTRIBUTI**

1. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente Statuto e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio, che non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), è costituito:

- a) dalle somme conferite dal Fondatore a tale titolo;
- b) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano a tale titolo da parte dei Sostenitori nonchè da terzi, per tali intendendosi persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

2. Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispo-

ne inoltre delle seguenti entrate e/o contributi:

- a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) eventuali contributi occasionali o periodici erogati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- c) eventuali contributi ed elargizioni dei Sostenitori e di terzi, sotto qualsiasi forma, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) eventuali proventi della gestione e degli utili derivanti dalle proprie attività, anche in forma di quote di partecipazione a corsi, convegni, seminari e qualunque altra iniziativa.

3. E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 4 - FONDATORE**

1. E' Fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

**Art. 5 - SOSTENITORI**

1. Sono Sostenitori le associazioni forensi aventi sede nel circondario del Tribunale di Firenze nonchè gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Firenze che ne facciano richiesta scritta con contestuale versamento di contributo in misura non inferiore a quella stabilita dal Comitato Direttivo.

2. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Sostenitori cui gli stessi vengono iscritti previa deliberazione del Comitato Direttivo.

**Art. 6 - BENEMERITI**

1. Sono Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta manifestando la disponibilità a sostenere, in qualunque forma, le attività della Fondazione.

2. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti cui gli stessi vengono iscritti, previa deliberazione del Comitato Direttivo.

**Art. 7 - ORGANI**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Direttore;
- d) il Comitato Scientifico ed il suo Coordinatore;
- e) il Collegio dei Revisori.

2. Gli Organi durano in carica due anni e, comunque, fino all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

3. Tutte le cariche sono gratuite; salvo quelle dei componenti il Collegio dei Revisori; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni, previa deliberazione del Comitato Direttivo.

**Art. 8 - IL PRESIDENTE**



1. Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore, fra i suoi componenti, con delibera da adottarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza del mandato del Presidente in carica.

2. Non possono essere nominati Presidente della Fondazione, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nonchè il Vice Presidente ove designato, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in carica.

3. Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione;
- b) stare in giudizio;
- c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
- d) vigilare sull'applicazione dello Statuto;
- e) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Comitato Direttivo;
- g) convocare e presiedere il Comitato Scientifico.

4. In caso di urgenza, il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

5. In caso di cessazione della carica prima della scadenza, quale che ne sia il motivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvederà senza indugio a nominare il nuovo Presidente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituto.

#### **Art. 9 - IL COMITATO DIRETTIVO**

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di ulteriori componenti, non inferiore a quattro e non superiore a quattordici, determinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera da adottarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica, previa acquisizione del parere consultivo di quest'ultimo, relativamente alla determinazione del numero.

2. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati fra avvocati del Foro di Firenze che abbiano maturato significativa esperienza didattica e/o organizzativa in strutture e/o attività di formazione forense e giuridica nonchè di gestione e/o amministrazione di enti pubblici e privati.

3. La nomina dei componenti del Comitato Direttivo, nel numero determinato ai sensi del comma 1, è effettuata:

- a) in misura non superiore a 2/3 (due terzi) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con la delibera di cui al comma 1;
- b) per il numero residuo, dal Presidente e dai componenti del Comitato Direttivo di cui alla lettera a) del presente comma, con determinazione adottata a maggioranza, entro i quindici

giorni successivi.

Qualora il numero dei componenti da nominare non sia divisibile per 3, la misura di cui alla lettera a) del presente comma, di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze sarà arrotondata per eccesso.

4. In occasione di ogni rinnovo del Comitato Direttivo non potrà essere sostituita più della metà dei componenti in carica.

5. Il Comitato Direttivo, costituito ai sensi del comma 3, si insedia entro i quindici giorni successivi alla data di adozione della determinazione di cui lettera b) dello stesso.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Direttivo nei confronti del quale siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti la carica o nei confronti del quale sia divenuta definitiva sanzione disciplinare.

7. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni, revoca o per altri motivi, di un componente del Comitato Direttivo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, qualora il componente cessato dalla carica sia stato designato ai sensi del comma 3, lettera a), ovvero il Comitato Direttivo della Fondazione, qualora il componente cessato dalla carica sia stato designato ai sensi del comma 3, lettera b), provvederanno senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

8. Il Comitato Direttivo svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l'altro:

- a) stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
- b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- c) predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

9. Il Comitato Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

10. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.



11. Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

12. Di ogni riunione del Comitato Direttivo verrà redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

#### **Art. 10 - IL DIRETTORE**

1. Il Direttore è designato su proposta del Presidente, dal Comitato Direttivo, fra i suoi componenti, nella riunione di insediamento di cui all'art. 9, comma 5.

2. Al Direttore è affidato il compito di coadiuvare il Presidente, anche nei rapporti con i terzi, per l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo ed ha la responsabilità dell'organizzazione e gestione delle strutture e delle attività di formazione.

3. Il Direttore esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 11 - IL COMITATO SCIENTIFICO ED IL COORDINATORE**

1. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della Fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

2. Il Comitato Direttivo, nella riunione di insediamento di cui all'art. 9, comma 5, previa acquisizione del parere consultivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, determina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti; designa il Coordinatore fra i propri componenti.

#### **Art. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con la delibera di cui all'art. 9, comma 1, con la quale viene anche designato il Presidente, scelto tra i membri effettivi.

2. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

3. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio dei Revisori, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituto.

#### **Art. 13 - BILANCIO DELLA FONDAZIONE**

1. Il Comitato Direttivo:

- a) cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- b) redige, entro il 15 febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente nonché il con-

to preventivo relativo all'anno solare in corso, entrambi corredati con la relazione tecnica e la nota illustrativa dell'attività svolta e da svolgere;

c) entro 15 (quindici) giorni dalla approvazione, trasmette il conto preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori per l'espressione del relativo parere, conseguito il quale, rimette entrambi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione affinché vengano allegati al bilancio da presentare agli iscritti all'Albo.

2. A richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, il Comitato Direttivo fornisce chiarimenti in merito ai contenuti delle relazioni ed alle risultanze del bilancio e del conto preventivo.

3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze può comunque chiedere al Comitato Direttivo informazioni sull'attività svolta anche con periodicità infrannuale.

#### **Art. 14 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

2. Al termine della liquidazione, le disponibilità residue saranno destinate, secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ad organismi che perseguano le medesime o analoghe finalità previste dal presente Statuto o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE**

1. Il presente statuto potrà essere modificato solo previa specifica delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore.

2. Il Comitato Direttivo dovrà provvedere senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione della detta delibera, a compiere ogni attività necessaria per l'adeguamento dello Statuto in conformità di essa.

F.TO FABRIZIO ARIANI

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO




.=.=.=.=.=.=.=..

Certifico io sottoscritta Dottoressa Giovanna Acquisti Notaio  
in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti  
di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, composta  
di numero 15 pagine, è in tutto conforme al suo origina-  
le.

Si rilascia per uso di legge.

Firenze 15 GIUGNO 2010



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giovanna Acquisti'. To the left of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'ACQUISTI GIOVANNA FU' and other illegible characters, likely representing the notary's office and registration details.